



Comune di Giubiasco

Regolamento concernente le tasse per l'uso speciale di beni amministrativi

Regolamento concernente le tasse per l'uso speciale di beni amministrativi

In generale	Art. 1 Per l'uso speciale dei beni amministrativi il Municipio applica a carico dei beneficiari le tasse stabilite dal presente regolamento.
Aree private	Art. 2 L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è di regola parificata a quella dell'area pubblica.
Tasse	Art. 3 Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse: a) per opere sporgenti come pensiline, balconi, tende, ecc.: – di carattere permanente, fino a fr. 500.– il mq una volta tanto – di carattere temporaneo, fino a fr. 50.– il mq all'anno b) per condotte di trasporto dell'energia, per canalizzazioni, per cavi, ecc. non di utilità pubblica (esclusi quindi la rete di distribuzione dell'elettricità, l'impianto TV via cavo, i telefoni, che sottostanno ad apposite convenzioni): – fino a fr. 10.– il ml una volta tanto – fino a fr. 5.– il ml all'anno Sono esenti da tassa gli allacciamenti privati alla fognatura comunale eseguiti per la via più diretta. Per gli altri, la tassa è dovuta in base al maggior percorso. c) per serbatoi o altri impianti sotterranei: – fino a fr. 50.– il mq una volta tanto – fino a fr. 10.– il mq all'anno Per le camere d'ispezione degli allacciamenti privati alla fognatura comunale è dovuta una tassa di fr. 50.– una volta tanto per ogni camera. d) per distributori automatici, tavoli o banchi per vendita o esposizione: – fino a fr. 250.– il mq all'anno – fino a fr. 50.– il mq al mese – per esposizioni occasionali: fino a fr. 10.– il mq al giorno e) per tavolini e sedie, ombrelloni, cassette e vasi per piante, fiori, ecc.: – per commerci durevoli, fino a fr. 30.– il mq all'anno – per attività occasionali, fino a fr. 50.– ogni 100 mq al giorno f) per cantieri, depositi di materiali o macchinari, contenitori, ecc.: – fino a fr. 10.– il mq al mese g) per parchi di divertimento, circhi, ecc.: – fino a fr. 50.– per 1000 mq al giorno h) per vetrinette, insegne, striscioni, manifesti, ecc.: – di carattere permanente, fino a fr. 500.– una volta tanto per ogni mq – di carattere temporaneo o occasionale, fino a fr. 50.– all'anno o a

fr. 10.– al mese per ogni mq

i) per posteggi per taxi:

- fino a fr. 300.– all'anno, più le spese di sistemazione, demarcazione, segnaletica e manutenzione

j) per venditori ambulanti:

- fino a fr. 4.– il mq al giorno, ritenuto al massimo fr. 20.– il mq al mese e fr. 100.– il mq all'anno

Gronde	Art. 4 Per le gronde sporgenti non più di m 1.10 dalla facciata dell'immobile non vengono prelevate tasse. Per quelle sporgenti più di m 1.10 è dovuta una tassa di occupazione per l'intera sporgenza sull'area pubblica, pari a quella applicata nel caso delle pensiline.
Usi particolari	Art. 5 Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa è fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
Riduzione delle tasse	Art. 6 Durante il periodo necessario per la preparazione di manifesti su area pubblica e per il relativo sgombero, le tasse sono ridotte della metà.
Tassa unica	Art. 7 Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica, pari a 10 volte la tassa annua.
Tassa minima	Art. 8 In ogni caso, la tassa minima da prelevare per ogni occupazione è di fr. 50.–.
Criteri di computo	Art. 9 Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore del bene occupato, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni che derivano all'uso pubblico.
Misurazione	Art. 10 Le superfici comprese nel perimetro di occupazione vengono computate anche se non utilizzate. Per occupazioni di forma irregolare la superficie è misurata dai punti di maggiore lunghezza e larghezza.
Calcolo delle tasse	Art. 11 Per il calcolo della tassa, le frazioni della superficie-base (1 mq, 10 mq, 100 mq o 1000 mq), come pure della durata della concessione (1 anno, 1 mese, 1 giorno) indicate nei vari articoli contano per intero. Deroghe possono essere concesse solamente quando dall'applicazione di questa norma derivino palesi iniquità.
Decorrenza delle tasse	Art. 12 Le tasse sono dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione. Nel caso dell'occupazione non autorizzata, sanata con permesso successivo, la tassa viene percepita con effetto retroattivo fino ad un massimo di un anno. È riservata la procedura di contravvenzione.
Pagamento	Art. 13 Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione rilasciato dal Municipio.
Esenzioni	Art. 14 Sono esenti da tassa tutte le esposizioni fatte dalla Confederazione o dal Cantone, le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, come pure le altre attività e manifestazioni non di carattere commerciale o pubblicitario fatte a titolo gratuito. Il Municipio può concedere l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione anche in caso di manifestazioni non gratuite, quando è provato che l'intero ricavo viene devoluto a scopi benefici; in tale caso il Municipio può concedere l'esenzione dalla tassa anche per le insegne pubblicitarie,

alla condizione che il relativo ricavo sia destinato interamente al finanziamento della manifestazione gratuita o benefica.

Il Municipio è pure autorizzato ad applicare tasse ridotte o a concedere l'esenzione in casi speciali, quando l'interesse pubblico è prevalente.

Pubblicità	Art. 15 Per le pubblicità su area pubblica le tasse sono applicate cumulativamente alle eventuali già dovute. Per la pubblicità occasionale e di breve durata, d'importanza minima (locandina) o per manifestazioni sportive, culturali, folcloristiche o simili, il Municipio può concedere l'esonero.
Ripristino	Art. 16 Al termine del periodo di occupazione, il sedime deve essere ripristinato allo stato originale a spese del beneficiario dell'autorizzazione o concessione, salvo diverso accordo con il Municipio.
Disdetta o demolizione	Art. 17 La demolizione dell'opera situata o sporgente su area pubblica comporta la decadenza immediata della relativa concessione. In tale caso la tassa pagata una volta tanto viene trattenuta dal Comune in ragione di 1/10 per ogni anno o frazione trascorsi dalla data della concessione. Per le tasse ricorrenti non si fa luogo ad alcun ristorno. Gli stessi criteri sono applicati in caso di disdetta da parte del beneficiario.
Revoca	Art. 18 In caso di revoca da parte del Comune per motivi d'interesse pubblico è concesso un ristorno sulla tassa pagata, proporzionale al periodo di convenzione o di autorizzazione non ancora trascorso. Per le tasse stabilite una volta tanto il calcolo è effettuato sulla base di una durata della convenzione di 20 anni.
Tasse per il posteggio di veicoli	Art. 19 Per il posteggio di veicoli su area pubblica sono dovute le seguenti tasse: – nei posteggi muniti di parchimetro, fino a fr. 2.– all'ora. – per la concessione della deroga alla durata massima a residenti privi di posteggio conformemente a ordinanza municipale, fino a fr. 100.– al mese per posto veicolo.
Entrata in vigore	Art. 20 L'entrata in vigore è fissata dal Municipio non appena ottenuta la ratifica cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale l'11 giugno 1991

Approvato dall'Autorità cantonale il 27 aprile 1992

Completazione art. 19 (punto 2) adottata dal Consiglio comunale il 1° aprile 1996

Approvato dall'Autorità cantonale il 17 luglio 1996

Modifica art. 3 lett. d) adottata dal Consiglio comunale il 15 giugno 2009

Approvata dall'Autorità cantonale il 17 settembre 2009